



CITTA' DI ARONA

**REGOLAMENTO PER
L'AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE SU STRADA
CON AUTOVETTURA FINO A 9
POSTI**

INDICE

- Art. 1 Definizione dell'Autoservizio di Noleggio con conducente su strada
- Art. 2 Disciplina del servizio
- Art. 3 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione
- Art. 4 Titoli preferenziali
- Art. 5 Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse
- Art. 6 Contenuti del bando
- Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 8 Sostituzione alla guida
- Art. 9 Durata dell'autorizzazione
- Art. 10 Trasferibilità dell'autorizzazione
- Art. 11 Inizio del servizio
- Art. 12 Violazione del regolamento
- Art. 13 Revoca dell'autorizzazione
- Art. 14 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 15 Sospensione dell'iter di trasferimento dell'autorizzazione
- Art. 16 Determinazione del numero dei veicoli da adibire al servizio
- Art. 17 Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione
- Art. 18 Sostituzione dell'autoveicolo
- Art. 19 Tariffe
- Art. 20 Responsabilità nell'esercizio
- Art. 21 Svolgimento del servizio
- Art. 22 Trasporto di soggetti portatori di handicap
- Art. 23 Obbligo dei conducenti dei veicoli
- Art. 24 Divieti per conducenti dei veicoli
- Art. 25 Comportamento degli utenti
- Art. 26 Vigilanza, e contravvenzioni
- Art. 27 Disposizioni finali

Art. 1 - Definizione dell'Autoservizio di Noleggio con conducente su strada

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura é un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 2 - Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di veicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli art. 82-85 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:
 - a) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 " Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
 - b) dal D.M. 15 dicembre 1992, n.572 (G.U. n. 79 del 5 Aprile 1993);
 - c) c) dal D.M. 20 aprile 1993;
 - d) dal D. L.vo 30 Aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione di cui al DPR 16 dicembre 1992, n. 495;
 - e) dal D.P.R 24 Luglio 1977, n. 616;
 - f) dalla L. R.. 23 febbraio 1995, n. 24 " Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada
 - g) dalle disposizioni del presente Regolamento

Art. 3 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione.

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiore a quello necessario per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 16.
3. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'amministrazione comunale.
4. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizio operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
5. Nei casi di cui al comma 4 é consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso immediatamente dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
6. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

7. Nella domanda il titolare della ditta od il legale rappresentante della società dovrà:
- impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo;
 - dichiarare di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune e sua ubicazione, così come previsto dal terzo comma dell'art. 8 della L. 21/92.
8. Nella domanda il richiedente o il legale rappresentante dell'impresa dovrà indicare:
- Luogo e data di nascita;
 - Residenza ovvero domicilio in un comune compreso nel territorio della Regione;
 - Cittadinanza,
 - Codice Fiscale,
- ed inoltre:
- denominazione e/o ragione sociale;
 - sede dell'impresa;
 - partita I.V.A.(nel caso di società);
 - di non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da altro Comune.
9. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
- dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento dei servizi;
 - documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento;
 - copia autenticata del certificato di abilitazione professionale (CAP) per la guida di autoveicoli;
 - certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
 - certificazione medica rilasciata da una Azienda A.S.L. attestante che il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività.
10. In caso di Società, la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera a) del comma precedente deve essere trasmessa per:
- tutti i soci: quando trattasi di società di persone;
 - i soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;
 - gli amministratori: per ogni altro tipo di società.
11. Per tutti i soggetti di cui sopra dovrà essere indicato il codice fiscale.
12. Se il soggetto richiedente è una Cooperativa dovranno essere prodotti:
- Statuto e Atto Costitutivo;
 - B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
 - Elenco dei Soci;
 - CAP (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
 - Certificazione medica rilasciata da un'Azienda A.S.L. attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.
13. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco é allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
14. Il Comune provvederà d'Ufficio all'accertamento dei requisiti di tipo morale (Casellario Giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia ecc.).

Art. 4 - Titoli preferenziali

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:
 - A) Essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto tra i quali:
 - a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
 - b) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
 - c) l'organizzazione aziendale;
 - d) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
 - e) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
 - B) Essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente di questo Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.
2. In caso di parità di titoli il Comune può tener conto di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposto punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.

Art. 5 - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse.

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
3. Prima di rilasciare autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, il Comune è tenuto a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti nonché la disponibilità di strutture e veicoli così come disposto dall'art. 3.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
 - a) hanno riportato, per uno o più reati una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
 - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26.02.1958, n. 75;
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27.12.1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) risultano appartenenti ad associazione di tipo mafioso di cui alla legge 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
6. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
 - a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;
 - b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo.
7. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:

- a) non avere la disponibilità di adeguate rimesse;
- b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio veicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente;
- c) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio sia da parte di questo che di altri Comuni.

Art. 6 - Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'ufficio competente;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso

Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con Conducente svolto con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale, anche se rilasciate da Comune diverso. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.
3. Il Comune, nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.
4. E' ammesso il cumulo di più autorizzazioni di noleggio, anche se rilasciate da Comuni diversi nel rispetto delle condizioni di cui al precedente capoverso.
5. Entro 60 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentato al Comune un certificato d'iscrizione al Registro imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto di persone.
6. Dei provvedimenti dovrà essere informata la Provincia.

Art. 8 - Sostituzione alla guida

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

Art 9 - Durata dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione comunale di esercizio ha la durata normale di 5 (cinque) anni in analogia a quanto previsto dall'art. 9 della legge 21/92 sulla trasferibilità dell'autorizzazione ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di revoca o decadenza previsti dagli artt. 13 e 14.

2. L'autorizzazione comunque deve essere sottoposta ogni anno a vidimazione del competente ufficio comunale.

Art. 10 - Trasferibilità dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso dell'amministrazione comunale, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei ruoli di cui all'art 6 della L. 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. Qualora l'autorizzazione sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui al punto d) del comma 9 dell'art. 3, ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Ove subentri nell'autorizzazione uno degli eredi non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, l'erede può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, in presenza di giustificati motivi decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, entro il quale periodo dovrà dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di cui sopra, e senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri ma dovrà essere restituita al Comune.
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico o esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 11 - Inizio di servizio.

1. L'assegnatario dell'autorizzazione comunale di servizio di noleggio conducente ha l'obbligo di iniziare il servizio con veicolo di fabbricazione non superiore a tre anni entro 120 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per causa a lui non imputabile.

Art. 12 – Violazione del Regolamento.

1. Le violazioni al presente Regolamento compiute dal titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., che non comportano la revoca o la decadenza dell'autorizzazione stessa, sono punite con la sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dalla normativa vigente.

Art. 13 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata dal Comune, nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere il servizio;
 - b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
 - c) quando, il titolare dell'autorizzazione si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - d) quando il veicolo da noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati in quanto in contrasto con la normativa vigente in materia di trasporto di persone (art. 87 Codice della Strada);
 - e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso (vedi ad esempio art. 21 del presente Regolamento);
 - f) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
 - g) quando il titolare dell'autorizzazione sia incorso in uno dei provvedimenti previsti dall'art. 5 relativo al possesso dei requisiti di tipo morale;
 - h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente Regolamento;
 - i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - j) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
2. Il provvedimento della revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da formalizzarsi con comunicazione di avvio del procedimento per eventuali controdeduzioni dell'interessato.
 3. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati la Provincia competente e l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per gli adempimenti di propria competenza.

Art 14 - Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:
 - a) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 11;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - d) per morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio, salvo quanto disposto dall'art. 10.
2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

Art. 15 - Sospensione dell'iter di trasferimento dell'autorizzazione

1. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento passibile di revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Art. 16 - Determinazione del numero dei veicoli da adibire al servizio.

1. Il numero dei veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale. Nello stabilire tale numero ed eventuali sue variazioni, l'Autorità Comunale dovrà tener conto delle specifiche determinazioni a riguardo da parte del competente organo provinciale

Art 17 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione.

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge 15.1.1992, n. 21 le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare e/o essere dotate:
 - a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" con a lato lo stemma del Comune;
 - b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune.
2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.
3. A partire dal 1^o gennaio 1992, i veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al servizio di noleggio con conducente, devono essere muniti di marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 572 del 15.12.1992 (G.U. n. 79 del 5.4.1993).
4. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della licenza a norma dell'art. 13.
5. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile, il titolare di autorizzazione, prima dell'inizio del servizio, deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/00, che il veicolo da adibire al servizio n.c.c. ha le caratteristiche previste dal presente articolo. L'ufficio competente può, in qualsiasi momento, anche avvalendosi della Polizia Municipale, procedere ad un controllo onde accertare la veridicità di quanto dichiarato. In tal caso il titolare di autorizzazione ha l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato.

Art. 18 - Sostituzione dell'autoveicolo

1. Nel corso del periodo normale di durata, dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie, allo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in migliore stato d'uso. Il veicolo inoltre deve essere munito di marmitta catalitica o altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 57/92.
2. In tale ipotesi sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
3. Il Comune provvederà a informare la Provincia della suddetta sostituzione.

Art. 19 – Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
2. Le tariffe devono essere comunque determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti così come previsto dall'art. 13 della legge 21/92.
3. I tariffari devono essere vidimati dai competenti Uffici comunali.

4. Qualora si riscontri che non vengano applicate le tariffe vidimate, l'organo comunale competente provvede a diffidare il titolare dell'autorizzazione. Dopo due diffide, nei confronti del medesimo soggetto, l'autorizzazione può essere revocata ai sensi dell'art. 13.
5. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dall'organo comunale.

Art. 20 – Responsabilità nell'esercizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è a esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 21 - Svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non è obbligatoria. E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici a seguito di chi richiede il servizio.
2. Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della legge 21/92, i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap e' effettuato gratuitamente.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse.
5. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovettura è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico in quanto nel Comune è esercitato il servizio di taxi.
6. E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per servizi pubblici.
7. Il servizio taxi ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti i transiti dei passeggeri.
8. Il Comune, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari e in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, può, nei suddetti ambiti derogare a quanto previsto dai commi 3 - 4 e s..

Art. 22 - Trasporto di soggetti portatori di handicap.

1. In attuazione della legge n. 118 del 30.03.71 n. 27 e del regolamento approvato con D.P.R. 384 del 27.04.78 titolo V, il servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap si svolgerà in modo da consentire la massima accessibilità degli stessi alle autovetture.

2. I conducenti dovranno fornire assistenza ai portatori di handicap per favorirne l'accesso e la discesa dal veicolo, riponendo inoltre sull'automezzo l'eventuale carrozzina o altro ausilio meccanico necessario alla loro mobilità.
3. I conducenti dovranno mettere in atto accorgimenti idonei alla salvaguardia fisica dei portatori di handicap, sia durante il trasporto (cinture di sicurezza, chiusura di sicurezza delle porte, ecc.) sia all'arrivo a destinazione (discesa dall'autovettura in luoghi non pericolosi sotto il profilo della viabilità, ecc.).
4. I conducenti che, anche temporaneamente, non potranno effettuare il servizio di cui al presente articolo per ragioni di salute dovranno fornire ai competenti Uffici comunali adeguata certificazione medica comprovante lo stato di impedimento.

Art. 23 - Obbligo dei conducenti dei veicoli.

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.
2. In particolare essi hanno l'obbligo di:
 - a) conservare nel veicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale oltre ai funzionari addetti alla sorveglianza di cui all'art. 26 del presente Regolamento;
 - b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

Art. 24 - Divieti per conducenti dei veicoli.

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
 - b) portare animali propri sull'autoveicolo;
 - c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - d) chiedere, a qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
 - e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 25 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
 - a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 26 - Vigilanza e contravvenzioni

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete al Comune tramite gli organi di Polizia Municipale e ai funzionari delle Province all'uopo incaricati, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

2. Quando debba provvedersi alla revoca dell'autorizzazione comunale, come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento, il provvedimento relativo è adottato nel rispetto delle procedure contenute nel Regolamento.
3. Nell'applicazione di tutte le sanzioni di cui al presente regolamento, si seguono le procedure di cui alla legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni espressamente indicate all'art.2 e alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.